

Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, nella seduta del 14 luglio 2011, ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI TITOLI DI STUDIO":

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Art.1 (*Finalità*)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n. 105, riforma, rivede ed aggiorna i titoli di studio necessari per l'accesso a posizioni di lavoro nell'amministrazione pubblica ed in particolare ai profili di ruolo previsti dalla specifica normativa, con l'obiettivo di rendere l'amministrazione costantemente aggiornata rispetto al continuo evolvere del sistema scolastico e del contesto sociale ed economico e di favorire l'erogazione di servizi sempre più qualificati all'utenza.

Art.2 (*Titoli di studio*)

- 1. Negli allegati alla presente legge sono riportati i titoli di studio previsti per l'accesso al Settore Pubblico Allargato, per l'ammissione a bandi di concorso e selezioni, nonché le corrispondenze, le confluenze e le equiparazioni previste in funzione delle mutate normative di settore.
- 2. Nei medesimi allegati i titoli di studio sono codificati e classificati anche ai fini della loro applicazione e del loro coordinamento con le norme previste nell'ambito della Riforma della PA, dei futuri aggiornamenti e modifiche nonché al fine del loro raccordo con la normativa previgente.

Art.3 (Allegati tecnici)

- 1. Nell'allegato n.1 sono classificati e codificati i titoli di studio con la previsione dell'ambito di utilizzo.
- 2. Nell'allegato n.2 è riportata la confluenza dei titoli di Scuola Secondaria Superiore del previgente ordinamento rispetto al nuovo impianto organizzativo in vigore dall'anno scolastico 2010/2011.
- 3. Nell'allegato n.3 è riportata la corrispondenza tra le classi di laurea (triennale) e le classi di laurea di primo livello, nonché l'elencazione delle classi di diplomi equipollenti.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

4. Nell'allegato n.4 è riportata l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali. I diplomi di laurea di vecchio ordinamento sono equiparati alle lauree specialistiche delle corrispondenti classi e alle lauree magistrali delle corrispondenti classi. La corrispondenza, indicata nell'allegato 4, di una laurea di vecchio ordinamento a più classi di lauree specialistiche e a più classi di lauree magistrali deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, qualora una delle lauree di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'interessato farsi rilasciare, dall'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da produrre insieme al certificato di laurea, per partecipare a concorsi o altre forme di selezione, e comunque per l'accesso all'amministrazione pubblica.

Art.4 (Aggiornamento dei titoli)

- 1. In preparazione del fabbisogno delle professionalità di cui all'articolo 23 della Legge 31 luglio 2009 n. 105, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della legge medesima, è verificata la necessità della modifica e/o integrazione dei titoli di studio previsti e disciplinati dalla presente legge, per tenere conto dei mutamenti nel sistema scolastico e nelle esigenze di professionalità dell'amministrazione.
- 2. Le modifiche ed integrazioni agli allegati alla presente legge sono adottate con decreto delegato.

Art.5 (Titoli per l'accesso all'insegnamento)

1. I titoli di studio per l'accesso all'insegnamento sono regolati dalle speciali normative.

Art.6 (Graduatorie Ufficio del Lavoro)

1. Per l'avvio di personale ad incarichi e sostituzioni nel Settore Pubblico Allargato, l'Ufficio del Lavoro predispone apposite graduatorie stilate sulla base dei titoli di studio e delle tipologie previste nell'allegato 1 e delle tabelle di confluenza, corrispondenza ed equiparazione degli allegati 2, 3 e 4.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.